



COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA COMUNALE
PIAZZA MARINA, 39 PALERMO

Prot. 230493 all. 2
Risposta alla nota del

24 MAR 2011
li

Estensore: avv. Anna M. Impinna

Nella risposta si prega citare il seguente numero di classificazione: 245103/105 del 2002

OGGETTO: contenzioso afferente il Piano Regolatore Generale – ricorsi avanti al TARS proposti dai sigg.ri Guarino e Maniscalco

Racc. A LIBRETO

Settore Urbanistica c.a. arch. Sarta
sede

Si trasmettono, per competenza e lì più a praticarsi le sentenze nn.455 e 456 del 14.3.2011 che respingono i ricorsi presentati dal sig. Guarino Lorenzo e da questi unitamente al sig. Lorenzo Maniscalco.-

L'Avv. assegnatario della pratica

Copia Conforme

new 2°
Arch. Sarta

D'ORDINE DEL CAPO SETTORE

COMP
25.03.011

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta

06 LUG 2020



Settore Urbanistica
ENTRATA
25 MAR 2011
230493

N. 00455/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03932/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2002, proposto da Guarino Lorenzo, integrato da ricorsi per motivi aggiunti, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv Anna M.Impinna, domiciliato in Palermo, piazza Marina n.39;

quanto al ricorso principale, per l'annullamento

del decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed

Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002 n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché degli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento previa sospensiva

a) del seguente provvedimento già impugnato con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale (R.G. 3932(02): decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002 n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché degli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente; b) del seguente provvedimento che si impugna con il presente atto: decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 29 luglio 2002 (s.o. alla GURS n. 41 del 30 agosto 2002), recante "Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché gli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente; nonché per la condanna della Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni arrecati al ricorrente con la imposizione del vincolo di inedificabilità (verde

DARTE

24/02/02
- 25/02/02

storico) che impedisce il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di due villini giusta i progetti approvati dalla C.E. nella seduta del 12 novembre 1991;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

a) del seguente provvedimento già impugnato con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale (R.G. 3932(02): decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002 n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché degli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente; b) del seguente provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti: decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 29 luglio 2002 (s.o. alla GURS n. 41 del 30 agosto 2002), recante "Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché gli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente; c) del seguente atto che si impugna con il presente ricorso per motivi aggiunti: deliberazione del Consiglio comunale di Palermo n. 7 del 21 gennaio 2004, avente ad oggetto: "Preso d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di piano in adempimento alle prescrizioni dei D. Dir. N. 124 e

558/D.R.U./2002, di approvazione; divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2004; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni arrecati al ricorrente con la imposizione del vincolo di inedificabilità (verde storico) che impedisce il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di due villini giusta i progetti approvati dalla C.E. nella seduta del 12 novembre 1991.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e di Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto costituzione ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti, Guarino Lorenzo ha proceduto alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto al Presidente della Regione Siciliana, ove aveva premesso in fatto di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada Pallavicino, località Castelforte, ricompreso nel piano di lottizzazione

convenzionato con il Comune di Palermo, giusta atto con esso stipulato dal proprio dante causa in data 18 maggio 1967, in notaio Marsala; che aveva, più precisamente, acquistato il lotto iscritto al foglio di mappa n. 9, partt. 314, 322, 2263, 2264, 2526, 2527; che sulla base del predetto piano di lottizzazione convenzionata era stato ceduto al Comune il terreno necessario per la realizzazione della strada antistante il lotto in oggetto, strada da tempo realizzata; che nell'ambito del P.R.G. adottato dal Consiglio comunale di Palermo con delibera consiliare n. 45 del 13 marzo 1997 il terreno in oggetto era stato ricompreso in "verde storico", in quanto erroneamente ritenuto giardino di pertinenza dell'antica Villa Castelforte; che, a conclusione di un lungo e tortuoso procedimento, il piano era stato oggetto di esame da parte del C.R.U. con voto n. 564 del 7 marzo 2002 ed infine approvato con il decreto impugnato, ove il voto era stato riprodotto; che tra le considerazioni espresse dal C.R.U. si ritrovava un riferimento alla zona A1 ed alle aree definite come verde storico, rinviandosi in concreto ad una più esatta perimetrazione degli edifici classificati come netto storico e delle relative aree di pertinenza; tutto quanto sopra premesso in fatto, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato lamentandone l'illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L.R. 27.12.1978 n. 71; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità; 3) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 24 L. 1978/71 e del D. Ass. Reg. T.A. 17 maggio 1979 n. 91;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2 L.R. 1978/71 – eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di ponderazione e difetto di motivazione; 5) eccesso di potere per errore nei presupposti; 6) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 2, 3 e 4 L. R. 27.12.1978 n. 71 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento; 7) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 2.2.1974 n. 64.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e, depositato il 25.11.2002, Guarino Lorenzo, premessa la necessita di chiarire i fatti posti a fondamento del ricorso, ha dedotto che il proprio appezzamento di terreno, meglio precisato nell'atto di costituzione, non era in realtà ricompreso nel piano di lottizzazione convenzionato con il Comune di Palermo; che egli, in relazione a tale immobile, aveva presentato in conformità al PRG del 1962 due progetti per la realizzazione di altrettanti villini, progetti che avevano ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia nella seduta del 12.11.1991; che, dopo che egli aveva adempiuto a tutti i previsti oneri, erano intervenute le misure di salvaguardia di cui alla variante del P.R.G adottata con delibera commissariale n. 94 del 1992; che nell'ambito del nuovo P.R.G., adottato dal Consiglio comunale di Palermo con delibera n. 45 del 13.3.1997, il terreno in oggetto era stato ricompreso in "verde storico", in quanto erroneamente ritenuto giardino di pertinenza

dell'antica villa Castelforte; che, a conclusione di un lungo e tortuoso procedimento, il piano era stato oggetto di esame da parte del C.R.U. con voto n. 564 del 7 marzo 2002 ed infine approvato con il decreto impugnato, ove il voto era stato riprodotto; che tra le considerazioni espresse dal C.R.U. si ritrovava un riferimento alla zona A1 ed alle aree definite come verde storico, rinviandosi in concreto ad una più esatta perimetrazione degli edifici classificati come netto storico e delle relative aree di pertinenza; che, a questo punto, aveva impugnato il detto decreto con ricorso straordinario al Presidente della Regione, ricorso che, su opposizione del Comune, era stato trasposto in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R., ove egli si era costituito dandone avviso alle altre parti; che, nel frattempo, sulla GURS n. 41 del 30.8.2002 era stato pubblicato il decreto del 29 luglio 2002, con cui erano state apportate modifiche ed integrazioni al precedente decreto già impugnato, avendo il settore urbanistica del Comune di Palermo rilevato nel precedente decreto discrasie ed errori; che, nonostante il riesame, era rimasto fermo il carattere indefinito del piano censurato con il ricorso originario, restando rimessa ad un momento successivo la concreta perimetrazione delle aree definite verde storico; che il nuovo decreto aveva confermato la natura di verde storico del terreno oggetto di ricorso, pur avendo accolto l'osservazione che lo stesso ricorrente ed il comproprietario Giuseppe Maniscalco avevano proposto in relazione ad altro appezzamento di terreno limitrofo, inizialmente destinato a verde

storico nell'ambito del decreto del 13 marzo 2002 e ben più prossimo alla villa Castelforte (anche in relazione alla classificazione di tale terreno essi avevano proceduto a proporre ricorso al Presidente della Regione poi trasposto in sede giurisdizionale); che, in seguito all'accoglimento di tale osservazione, il predetto terreno limitrofo era passato da verde storico ad area edificabile; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati lamentandone l'illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L.R. 27.12.1978 n. 71; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità; 3) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 24 L. 1978/71 e del D. Ass. Reg. T.A. 17 maggio 1979 n. 91; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2 L.R. 1978/71 – eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di ponderazione e difetto di motivazione; 5) eccesso di potere per errore nei presupposti, per illogicità manifesta e contraddittorietà; 6) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 2, 3 e 4 L. R. 27.12.1978 n. 71 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento; 7) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 2.2.1974 n. 64; ha quindi spiegato domanda risarcitoria dei danni asseritamente subiti in forza della illegittima imposizione del vincolo sul fondo oggetto di ricorso.

All'adunanza camerale del 22.01.2003, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare del ricorrente, si è costituita l'Amministrazione

regionale resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avverso.

All'esito della predetta adunanza, il Tribunale adito, con ordinanza n. 106/03, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per ritenuta assenza del pregiudizio grave ed irreparabile.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 16.4.2004, il ricorrente, premesso che con deliberazione consiliare n. 7 del 21.1.2004 il Comune di Palermo aveva disposto la presa d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di piano in adempimento alle prescrizioni dei due richiamati decreti del marzo e del luglio 2002; che nell'ambito della rappresentazione grafica della perimetrazione del netto storico della zona vicina alla villa Castelforte, allegata alla delibera, risultava incluso anche il proprio terreno, mentre quello contiguo in comproprietà con il Maniscalco risultava, a seguito dell'accoglimento delle proprie osservazioni, destinato ad area edificabile (Cb); tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, riproponendo gli stessi motivi fatti valere con il ricorso originario ed il primo per motivi aggiunti e lamentando altresì 8) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 58 L. Reg. 28.12.1978 n. 71; 9) violazione e falsa applicazione dell'art. 58 L. R. 28.12.1978 n. 71; 10) eccesso di potere per errore nei presupposti; 11) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposti; ha quindi

insistito per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in corso di causa a mezzo di c.t.u..

Con memoria ritualmente depositata in giudizio il Comune di Palermo ha eccepito l'infondatezza del ricorso avversario, anche alla luce di alcuni precedenti resi in materia dal T.A.R. e confermati dal C.G.A; la legittimità della procedura dell'approvazione con prescrizioni; l'inesistenza di un obbligo di motivazione aggravata in mancanza di un piano di lottizzazione approvato.

Con memoria depositata il 10.12.2010 l'Assessorato regionale resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse in seguito all'adozione del successivo D.A. 29.7.2002 ; la inammissibilità del ricorso originario e del primo ricorso per motivi aggiunti perché con essi il ricorrente ha impugnato provvedimenti non perfetti; la irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per tardività del gravame; ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avversario ovvero per il suo rigetto.

All'udienza del 13.01.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

E' pregiudiziale l'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Amministrazione regionale resistente con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti.

Essa è infondata, poiché il dies a quo del termine decadenziale di impugnazione della delibera del Consiglio comunale ivi gravata non può che essere considerato, come correttamente osservato dal ricorrente in seno alla memoria di replica, il sedicesimo giorno (9.2.2004) susseguente alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera in questione, sì che alla data di proposizione del ricorso (5.4.2004) i sessanta giorni per il gravame non erano ancora decorsi. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione regionale con riferimento al ricorso principale ed al primo per motivi aggiunti perché con essi il ricorrente avrebbe impugnato "provvedimenti ancora in itinere" e con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, perché con esso il ricorrente avrebbe impugnato una mera "presa d'atto", sfornita di efficacia lesiva.

Siffatta ricostruzione non è accettabile perché essa finisce con il considerare i tre decreti (il primo di approvazione del p.r.g., il secondo di rettifica ed il terzo di presa d'atto delle rettifiche, nei termini che dappresso si esporranno), che in concreto hanno definito l'iter procedimentale di approvazione del piano regolatore di Palermo, come tre atti non impugnabili, sicché il ricorrente, a fronte della zonizzazione di alcuni lotti di sua proprietà, dovrebbe considerarsi sfornito di tutela giurisdizionale.

Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni pregiudiziali, può passarsi all'esame del merito della controversia.

Il Guarino ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati che, in approvazione del nuovo P.R.G. del Comune di Palermo, hanno ricompreso il terreno di sua proprietà sopra meglio descritto in zona classificata verde storico.

Con i primi due motivi del ricorso principale, riproposti in entrambi i ricorsi per motivi aggiunti ed integrati dai motivi ottavo e nono del secondo di essi, il Guarino si duole dell'illegittimità della procedura seguita dalle Amministrazioni resistenti nell'approvazione del piano regolatore, poiché il decreto approvativo del piano non sarebbe intervenuto, per come previsto dalla Legge regionale 71/78, a piano totalmente definito, ma prima della perimetrazione finale degli edifici classificati come netto storico e verde storico, il che tradirebbe anche un difetto di istruttoria.

Ritiene il Collegio, innanzitutto, che il ricorso, in parte qua, non sia assistito da sufficiente interesse a ricorrere, posto che la lamentata censura procedimentale in realtà non sussiste con riferimento al terreno del ricorrente, dal momento che la sua destinazione a verde storico è stata impressa proprio con l'impugnato decreto approvativo e non risulta modificata né con il decreto di rettifica del 13.3.2002 né con la successiva deliberazione consiliare di presa d'atto del 21.1.2004.

Ne consegue, quindi, che le predette censure finiscono con l'essere strumento di un inammissibile controllo generalizzato di legittimità dell'operato dell'Amministrazione non previsto dal nostro

ordinamento giuridico.

In ogni caso esse sono infondate anche nel merito.

Dall'esame dei decreti impugnati emerge, infatti, che il decreto approvativo, impugnato con il primo ricorso, si è essenzialmente limitato a rimettere ad un momento successivo l'adeguamento cartografico alle decisioni urbanistiche già prese.

Questo Tribunale, del resto, con la sentenza n. 1627/07 (confermata in appello dal C.G.A.R.S. con pronunzia n. 510/09 depositata il 10.6.2009), avente ad oggetto una analoga impugnazione del decreto 29.7.2002 di approvazione del p.r.g. e del successivo decreto di rettifica del 13.3.2002, ha ritenuto la legittimità del procedimento alla luce della disposizione normativa di cui al comma 3 art.4 L.R.71/78, evidenziando come le mere rettifiche apportate dal secondo decreto non facciano venire meno il carattere definitivo del primo provvedimento di approvazione di cui al primo decreto assessoriale, ed osservando come "i due decreti regionali di approvazione... rientrano nella categoria dell'approvazione con raccomandazione da sempre ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa...e non incidono, quindi, sulla definitività del piano".

Né i termini della questione possono essere modificati dalla successiva deliberazione del 21.1.2004, con cui il Consiglio comunale, senza apportare alcuna modifica (men che mai al terreno del ricorrente), si è limitato a "prendere atto" dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Regione in punto di adeguamento degli

elaborati grafici.

Con un terzo motivo di ricorso principale, riproposto anche nei ricorsi per motivi aggiunti, il ricorrente si duole, poi, dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché adottati – in difformità dalle previsioni del disciplinare tipo approvato con D.A. 91/79 – sulla base di elaborati grafici aventi scala 1:5.000 (anziché 1:2.000).

La censura non ha pregio.

In primo luogo, osservasi che parte ricorrente, nemmeno in via indiretta, è riuscita a dimostrare che l'utilizzo delle tavole di diversa scala avrebbe condotto ad una differente valutazione in ordine alla zonizzazione dell'area interessata.

Valga, poi, quanto già osservato da questo Tribunale nella predetta sentenza n. 1627/07 (confermata in appello dal C.G.A.R.S. con pronuncia n. 510/09 depositata il 10.6.2009), secondo cui “in sede di approvazione del piano, la stessa Amministrazione regionale – considerata la ratio della norma ed atteso il fatto che il sistema urbano della città di Palermo, così come si è delineato negli ultimi quaranta anni, coincide quasi per intero con il suo territorio comunale (...) – ritiene che la rappresentazione in scala 1:5.000 della variante generale evidenzia in modo unitario (le) previsioni urbanistiche sia a scala territoriale sia a scala urbana: pertanto la scala 1:5.000 si è ritenuta accettabile. Quanto precede evidenzia che l'utilizzo della diversa scala (comunque ritenuta congrua) non ha impedito all'organo di controllo di usufruire di tutti gli elementi per

una visione unitaria dello strumento pianificatorio, diversamente da quanto contestato (in termini di mera ipotesi) dal ricorrente”.

Con il quarto motivo di ricorso principale, anch'esso riproposto in entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, il ricorrente lamenta che, in sede di approvazione del piano regolatore generale del Comune di Palermo, le Amministrazioni avrebbero dovuto fornire una motivazione rafforzata con riferimento alla destinazione urbanistica impressa al terreno del ricorrente, in quanto interessato da una precedente lottizzazione convenzionata.

La censura è infondata già in fatto, posto che, come rettificato dallo stesso ricorrente in sede di primo ricorso per motivi aggiunti, il terreno in esame non è mai stato interessato da una convenzione di lottizzazione approvata, sì che nessun obbligo di motivazione rafforzata può essere rinvenuto nel caso di specie.

Con il quinto motivo di ricorso principale, ribadito in entrambi i ricorsi per motivi aggiunti ed integrato dal decimo motivo del secondo di essi, il Guarino lamenta un eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della classificazione a verde storico del proprio terreno, poiché un altro lotto in sua comproprietà sarebbe stato – in accoglimento di una osservazione resa nel corso del procedimento – nuovamente destinato alla edificazione, nonostante sia più prossimo alla Villa Castelforte (la cui presenza ha determinato l'imposizione del verde storico).

La censura è priva di pregio già in punto di fatto, poiché, come

dichiarato dallo stesso ricorrente in seno all'altro ricorso proposto unitamente al Guarino, anche il terreno in comproprietà, in seguito all'adeguamento delle cartografie alle determinazioni urbanistiche adottate in sede di P.R.G., è risultato essere destinato a verde storico, dal che l'assenza del tertium comparationis della lamentata illogicità.

Con il sesto motivo di ricorso principale, ribadito anche nei due ricorsi per motivi aggiunti, il Guarino si duole dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché il piano regolatore sarebbe stato approvato sulla base di una proposta del Dipartimento regionale del 27.2.2002 in cui contraddittoriamente si citano osservazioni asseritamente pervenute in data successiva.

Il motivo non ha pregio.

Valgono con riferimento a tale doglianza le stesse osservazioni svolte sopra relativamente ai primi due motivi di ricorsi ed incentrate sulla carenza dell'interesse a ricorrere, posto che anche questa lamentata carenza procedimentale in realtà attiene ad osservazioni presentate da altre ditte con riferimento ad altri terreni non in proprietà del ricorrente.

Con il settimo motivo di ricorso principale, ribadito anche nei due ricorsi per motivi aggiunti, il Guarino si duole dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati perché non preceduti dal necessario parere del genio civile.

Ferma restando anche in tale ipotesi la difficoltà di reperire un concreto e personale interesse ad agire del ricorrente, posto che non

è specificato in alcun modo in che maniera siffatta violazione procedimentale abbia influito sulla classificazione del terreno in proprietà del Guarino, osserva il Collegio che, nella più volte citata sentenza n. 1627/07 (confermata in appello dal C.G.A.R.S. con pronuncia n. 510/09 depositata il 10.6.2009), questo Tribunale ha già chiarito come “il lungo iter procedimentale per l’approvazione della “variante generale al P.R.G.” del Comune di Palermo trae origine dalla prima delibera del Consiglio Comunale n.45 del 13 marzo 1997 (e ss.mm.e ii) su cui risulta essersi espresso il Genio civile, ai sensi del mentovato art.13 L.64/74, giuste parere n.32612 del 27/12/94 e n.17016 del 22/11/99 che, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, risulta ampiamente sufficiente per adempiere alla disposizione normativa in argomento”.

Con l’ultimo ed undicesimo motivo di censura del secondo ricorso per motivi aggiunti il Guarino lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti come si evincerebbe dalla circostanza che altro “rettangolo di terreno posto al di là della strada rispetto alla perimetrazione in questione” sarebbe edificabile e ciò – parrebbe di capire – renderebbe priva di senso l’imposizione del verde storico sul proprio fondo, dal momento che per coloro che “provengono dalla Via Lanza di Scalea”, una volta edificato, sarà impossibile avere una percezione visiva dell’area perimetrata come zona A di Villa Castelforte.

Le censura, per come formulata, è generica ed non è in grado di incidere sul consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono frutto valutazioni ampiamente discrezionali che possono essere sindacate solo in ipotesi di macroscopica illogicità, dal momento che la tutela della "percezione visiva" "dalla via Lanza di Scalea" non può essere considerata – in difetto di adeguate deduzioni e prove sul punto – l'unica ragione di imposizione del vincolo in questione sulla zona circostante la Villa Castelforte.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati, ivi compresa la domanda risarcitoria in essi spiegata, non essendosi ravvisato nell'attività delle Amministrazioni resistenti alcuna illegittimità provvedimentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite che liquida in € 2.000,00 cadauna oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio del giorno 13

gennaio e del 10.02.2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00456/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03933/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente,

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3933 del 2002, proposto da Guarino Lorenzo e Maniscalco Giuseppe rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;

contro

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Impinna, con domicilio presso l'Ufficio legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina n.39.

quanto al ricorso originario, per l'annullamento

del decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002 n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché degli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- a) del seguente atto impugnato con il ricorso decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002 n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché degli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Assessorato resistente;
- b) dei seguenti atti che si impugnano con il presente ricorso per motivi aggiunti: 1) deliberazione del Consiglio comunale di Palermo n. 7 del 21 gennaio 2004, avente ad oggetto: "Presenza d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di piano in adempimento alle prescrizioni dei D. Dir. N. 124 e 558/D.R.U./2002 di approvazione", divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2004; 2) del decreto dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente 29 luglio 2002 n. 558, nella parte in cui prescrive che "a seguito degli adeguamenti prescritti dal n. 124/02, le osservazioni che interessano le zone territoriali omogenee derivanti dagli adeguamenti stessi, ancorché non accolte, saranno assoggettate alle norme relative alle

nuove zone territoriali omogenee in cui andranno a ricadere”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e del Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto costituzione ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti, Guarino Lorenzo e Maniscalco Giuseppe hanno proceduto alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto al Presidente della Regione Siciliana, ove avevano premesso in fatto di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada Pallavicino, località Castelforte, ricompreso nel piano di lottizzazione convenzionato con il Comune di Palermo, giusta atto con esso stipulato dal proprio dante causa in data 18 maggio 1967, in notaio Marsala, iscritto in catasto al foglio di mappa n. 9, partt. 345, 507 e 509; che sulla base del predetto piano di lottizzazione convenzionata era stato ceduto al Comune il terreno necessario per la realizzazione della strada antistante il lotto in

oggetto, strada da tempo realizzata; che nell'ambito del P.R.G. adottato dal Consiglio comunale di Palermo con delibera consiliare n. 45 del 13 marzo 1997 il terreno in oggetto era stato ricompreso in "verde storico", in quanto erroneamente ritenuto giardino di pertinenza dell'antica Villa Castelforte; che in ordine a tale destinazione il comproprietario Maniscalco aveva presentato delle osservazioni, in cui si evidenziava la erronea inclusione del proprio terreno nel giardino di pertinenza della villa e la natura fortemente urbanizzata dell'area, osservazioni si cui si era pronunciato negativamente l'Ufficio del Piano; che, a conclusione di un lungo e tortuoso procedimento, il piano era stato oggetto di esame da parte del C.R.U. con voto n. 564 del 7 marzo 2002 ed infine approvato con il decreto impugnato, ove il voto era stato riprodotto; che nell'ambito di tale decreto le osservazioni del ricorrente erano state ritenute superate; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato lamentandone l'illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L.R. 27.12.1978 n. 71; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità; 3) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 24 L. 1978/71 e del D. Ass. Reg. T.A. 17 maggio 1979 n. 91; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2 L.R. 1978/71 – eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di ponderazione e difetto di motivazione; 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L.R. 27.12.1978 n. 71 –

eccesso di potere per insufficienza della motivazione; 6) eccesso di potere per errore nei presupposti; 7) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 2, 3 e 4 L. R. 27.12.1978 n. 71 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento; 8) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, L. 2.2.1974 n. 64.

Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 16.4.2004, i ricorrenti, premesso che con decreto del 29 luglio 2002 erano state apportate modifiche ed integrazioni al precedente decreto n. 124 del 13 marzo 2002; che nell'ambito di tale decreto l'osservazione dei ricorrenti era stata accolta ed il terreno oggetto di causa destinato all'edificazione, ragione per cui essi non avevano proceduto a gravare tale provvedimento; che per effetto della successiva perimetrazione e delle modifiche apportate agli elaborati grafici del piano, fatta salva dal decreto 124 ed oggetto della presa d'atto da parte del Consiglio comunale in data 21.1.2004, tuttavia, il terreno era nuovamente ricaduto in zona vede storico; tutto quanto sopra premesso, hanno riproposto i motivi già spiegati in seno al ricorso principale, lamentando altresì 9) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 58 L.R. 28.12.1978 n. 71; 10) violazione e falsa applicazione dell'art. 58 L.R. 28.12.1978 n. 71; 11) eccesso di potere per contraddittorietà; 12) eccesso di potere per contraddittorietà, nonché per travisamento ed errore nei presupposti; 13) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo, degli artt. 3 e 4 L.R. 17.12.1978 n. 71 – eccesso di

potere per difetto di motivazione; 14) eccesso di potere per errore nei presupposti; 15) eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; 16) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell'art. 2 L.R. 27.12.1978 n. 71 – eccesso di potere per errore nei presupposti – illogicità manifesta-difetto di ponderazione e difetto di motivazione; 17) eccesso di potere per illogicità (sotto il profilo della incomprendibilità) e difetto di motivazione; hanno quindi spiegato domanda di risarcimento dei danni patiti in forza della illegittima compressione della vocazione edificatoria del proprio terreno.

All'adunanza camerale del 4.5.2004, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare della parte ricorrente, si è costituita l'Amministrazione regionale resistente, senza depositare memoria scritta, producendo documenti ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

All'esito di tale adunanza il Tribunale, con ordinanza n. 1159/04, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati per ritenuta assenza del periculum in mora.

Con memoria ritualmente depositata in giudizio il Comune di Palermo ha eccepito l'infondatezza del ricorso avversario, anche alla luce di alcuni precedenti resi in materia dal T.A.R. e confermati dal C.G.A; la legittimità della procedura dell'approvazione con prescrizioni; l'inesistenza di un obbligo di motivazione aggravata in mancanza di un piano di lottizzazione approvato.

Con memoria depositata il 10.12.2010 l'Assessorato regionale resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse in seguito all'adozione del successivo D.A. 29.7.2002 ; la irricevibilità dei ricorsi per tardività del gravame; ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avversario ovvero per il suo rigetto.

All'udienza del 13.01.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

E' pregiudiziale l'esame dell'eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dall'Amministrazione regionale resistente con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.

Essa è infondata, poiché il dies a quo del termine decadenziale di impugnazione della delibera del Consiglio comunale ivi gravata non può che essere considerato, come correttamente osservato dai ricorrenti in seno alla memoria di replica, il sedicesimo giorno (9.2.2004) susseguente alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera in questione, sì che alla data di proposizione del ricorso (5.4.2004) i sessanta giorni per il gravame non erano ancora decorsi.

E' del pari infondata con riferimento al decreto assessoriale n. 558/02 perché solo a seguito della pubblicazione degli elaborati di piano avvenuta con la deliberazione consiliare di cui sopra i ricorrenti hanno potuto percepire la lesività nei loro confronti anche del provvedimento in questione (che faceva salve le destinazioni

emergenti dall'adeguamento degli elaborati di piano).

Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione regionale con riferimento al ricorso principale perché con esso i ricorrenti avrebbero impugnato un provvedimento superato dal D.A. 124/2002, dal momento che è proprio il primo provvedimento ad approvare il piano regolatore già lesivo della loro sfera giuridica.

Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni pregiudiziali, può passarsi all'esame del merito della controversia.

Con i primi due motivi del ricorso principale, riproposti nel ricorso per motivi aggiunti ed integrati dai motivi nono e decimo ivi spiegati, i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità della procedura seguita dalle Amministrazioni resistenti nell'approvazione del piano regolatore, poiché il decreto approvativo dello stesso non sarebbe intervenuto, per come previsto dalla Legge regionale 71/78, a piano totalmente definito, ma prima della perimetrazione finale degli edifici classificati come netto storico e verde storico, il che tradirebbe anche un difetto di istruttoria.

Le censure non hanno pregio.

Dall'esame dei decreti impugnati emerge, infatti, che il decreto approvativo ed il successivo decreto di rettifica del luglio 2002 si sono essenzialmente limitati a rimettere ad un momento successivo l'adeguamento cartografico alle decisioni urbanistiche già prese.

Anche l'accoglimento delle osservazioni dei ricorrenti, in realtà, è

stata effettuata subordinandola alla loro conformità alla zonizzazione siccome risultante dall'adeguamento cartografico già disposto con il primo decreto n. 124/2002.

Ne consegue che, in realtà, già con questo primo decreto l'interesse dei ricorrenti può dirsi definitivamente leso, anche se la predetta lesione si manifesta concretamente solo con la rettifica degli elaborati di piano intervenuta successivamente.

Questo Tribunale, del resto, con la sentenza n. 1627/07 (confermata in appello dal C.G.A.R.S. con pronuncia n. 510/09 depositata il 10.6.2009), avente ad oggetto una analoga impugnazione del decreto 29.7.2002 di approvazione del p.r.g. e del successivo decreto di rettifica del 13.3.2002, ha ritenuto la legittimità del procedimento alla luce della disposizione normativa di cui al comma 3 art.4 L.R.71/78, evidenziando come le mere rettifiche apportate dal secondo decreto non facciano venire meno il carattere definitivo del primo provvedimento di approvazione di cui al primo decreto assessoriale, ed osservando come "i due decreti regionali di approvazione... rientrano nella categoria dell'approvazione con raccomandazione da sempre ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa... e non incidono, quindi, sulla definitività del piano".

Né i termini della questione possono essere modificati dalla successiva deliberazione del 21.1.2004, con cui il Consiglio comunale, senza apportare ex se alcuna modifica, si è limitato a "prendere atto" dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla

Regione in punto di adeguamento degli elaborati grafici.

Con il terzo motivo di ricorso principale, riproposto anche nel ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti si dolgono, poi, dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché adottati – in difformità dalle previsioni del disciplinare tipo approvato con D.A. 91/79 – sulla base di elaborati grafici aventi scala 1:5.000 (anziché 1:2.000).

La censura non ha pregio.

In primo luogo, osservasi che la parte ricorrente, nemmeno in via indiretta, è riuscita a dimostrare che l'utilizzo delle tavole di diversa scala avrebbe condotto ad una differente valutazione in ordine alla zonizzazione dell'area interessata.

Valga, poi, quanto già osservato da questo Tribunale nella predetta sentenza n. 1627/07 (confermata in appello dal C.G.A.R.S. con pronuncia n. 510/09 depositata il 10.6.2009), secondo cui “in sede di approvazione del piano, la stessa Amministrazione regionale – considerata la ratio della norma ed atteso il fatto che il sistema urbano della città di Palermo, così come si è delineato negli ultimi quaranta anni, coincide quasi per intero con il suo territorio comunale (...) – ritiene che la rappresentazione in scala 1:5.000 della variante generale evidenzia in modo unitario (le) previsioni urbanistiche sia a scala territoriale sia a scala urbana: pertanto la scala 1:5.000 si è ritenuta accettabile. Quanto precede evidenzia che l'utilizzo della diversa scala (comunque ritenuta congrua) non ha

impedito all'organo di controllo di usufruire di tutti gli elementi per una visione unitaria dello strumento pianificatorio, diversamente da quanto contestato (in termini di mera ipotesi) dal ricorrente”.

Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso principale, anch'essi riproposti nel ricorso per motivi aggiunti ed integrati dal sedicesimo motivo ivi spiegato, i ricorrenti lamentano che, in sede di approvazione del piano regolatore generale del Comune di Palermo, le Amministrazioni avrebbero dovuto fornire una motivazione rafforzata con riferimento alla destinazione urbanistica impressa al terreno di loro proprietà; ciò perché, come evidenziato anche in sede di osservazioni, tale terreno era interessato da una precedente lottizzazione convenzionata, anche se il termine decennale di efficacia del predetto piano di lottizzazione era scaduto al momento dell'adozione del P.R.G..

La tesi non può essere condivisa in diritto, atteso che “l'affidamento del lottizzante alla intangibilità della destinazione urbanistica è tra le situazioni soggettive tutelabili derivanti da una lottizzazione convenzionata e .. la perdita di efficacia di quest'ultima per scadenza del termine decennale determina il venir meno - sul piano oppositivo - dei presupposti dello us aedificandi”, nonché dello “affidamento alla intangibilità della destinazione urbanistica”. “Infatti, l'ipotizzata ultrattività dell'affidamento del lottizzante sarebbe incoerente con la finalità della fissazione di un termine di efficacia agli strumenti urbanistici attuativi, che attiene alla effettività

delle nuove previsioni urbanistiche. Vero è che la perdita di efficacia del piano di lottizzazione può determinare problemi patrimoniali, ad esempio quando il piano sia stato attuato quanto alle opere di urbanizzazione e non anche quanto alla edificazione dei lotti; ma è vero, altresì, che tali problemi patrimoniali trovano soluzione secondo gli ordinari strumenti civilistici diretti ad evitare gli arricchimenti ingiustificati e non certo sotto il profilo urbanistico. Il Collegio non ritiene dunque di riconoscere nella specie una situazione diversa rispetto a quella contemplata nei principi dettati dalla legge n. 241 del 1990 in tema di atti a contenuto generale, quale è appunto il PRG e sue varianti, circa l'onere della motivazione... In assenza, in definitiva, di posizione qualificata del lottizzante, non può pertanto ritenersi sussistente alcuna consolidata posizione del privato, ostativa alla introduzione dell'assetto urbanistico contestato" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743; cfr. anche C.d.S., Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1412).

Con il sesto motivo di ricorso principale riproposto in senso al ricorso per motivi aggiunti e richiamato anche nel quattordicesimo motivo ivi spiegato, i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere ed errore nei presupposti, dovendosi ritenere che il terreno da salvaguardare fosse quello antistante e "latitante" l'antica villa e non quello retrostante e per giunta ad una notevole distanza dalla stessa che non ha mai fatto parte del suo contesto.

Il motivo, per come formulato, appare generico e non supportato da sufficienti deduzioni ed elementi di prova, come tale inidoneo ad incidere sul consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono frutto valutazioni ampiamente discrezionali che possono essere sindacate solo in ipotesi di macroscopica illogicità.

Con il settimo motivo di ricorso principale riproposto in senso al ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, poiché il piano regolatore sarebbe stato approvato sulla base di una proposta del Dipartimento regionale del 27.2.2002 in cui contraddittoriamente si citano osservazioni asseritamente pervenute in data successiva.

Ritiene il Collegio che il ricorso, in parte qua, non sia assistito da sufficiente interesse a ricorrere, posto che la lamentata censura procedimentale in realtà attiene ad osservazioni presentate da altre ditte con riferimento ad altri terreni non in proprietà dei ricorrenti.

Ne consegue che le predette censure finiscono con l'essere strumento di un inammissibile controllo generalizzato di legittimità dell'operato dell'Amministrazione non previsto dal nostro ordinamento giuridico.

Con l'ottavo motivo del ricorso principale riproposto anche in seno al ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità dei provvedimenti adottati perché non preceduti dal necessario parere del genio civile.

Ferma restando anche in tale ipotesi la difficoltà di reperire un concreto e personale interesse ad agire dei ricorrenti, posto che non è specificato in alcun modo in che maniera siffatta violazione procedimentale abbia influito sulla classificazione del terreno in loro proprietà, osserva il Collegio che, nella più volte citata sentenza n. 1627/07 (confermata in appello dal C.G.A.R.S. con pronuncia n. 510/09 depositata il 10.6.2009), questo Tribunale ha già chiarito come “il lungo iter procedimentale per l’approvazione della “variante generale al P.R.G.” del Comune di Palermo trae origine dalla prima delibera del Consiglio Comunale n.45 del 13 marzo 1997 (e ss.mm.e ii) su cui risulta essersi espresso il Genio civile, ai sensi del mentovato art.13 L.64/74, giusto parere n.32612 del 27/12/94 e n.17016 del 22/11/99 che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, risulta ampiamente sufficiente per adempiere alla disposizione normativa in argomento”.

Con l’undicesima, la dodicesima e la diciassettesima censura del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti si dolgono, in sostanza, della illegittimità dei provvedimenti impugnati, per contraddittorietà tra la rappresentazione grafica della perimetrazione delle zone adibite a verde storico e le risultanze degli allegati alla delibera consiliare del 21 gennaio 2004, ove le osservazioni dei ricorrenti risultano accolte con conseguente destinazione del loro terreno a zona edificabile Cb. La contraddizione in parola è solo apparente, perché in realtà l’accoglimento delle osservazioni dei ricorrenti è stata sin dall’inizio

espressamente subordinata alla sua conformità alla perimetrazione per come risultante dall'adeguamento degli elaborati grafici disposto già con i primi due decreti impugnati, con la conseguenza che, una volta intervenuto tale adeguamento cartografico è solo ad esso che deve aversi riguardo per individuare la destinazione urbanistica dell'immobile dei ricorrenti (i quali, del resto, si mostrano ben avvertiti dalla predetta circostanza come si evince dallo stesso tenore del primo motivo del ricorso principale).

Con la quindicesima censura spiegata nel ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, come si evincerebbe dalla circostanza che altro "rettangolo di terreno posto al di là della strada rispetto alla perimetrazione in questione" sarebbe edificabile e ciò -- parrebbe di capire -- renderebbe priva di senso l'imposizione del verde storico sul proprio fondo, dal momento che per coloro che "provengono dalla Via Lanza di Scalea", una volta edificato, sarà impossibile avere una percezione visiva dell'area perimetrata come zona A di Villa Castelforte.

Le censure, per come formulate, è generica ed non è in grado di incidere sul consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono frutto valutazioni ampiamente discrezionali che possono essere sindacate solo in ipotesi di macroscopica illogicità, dal momento che la tutela della "percezione visiva" "dalla via Lanza di Scalea" non può essere

considerata – in difetto di adeguate deduzioni e prove sul punto – l'unica ragione di imposizione del vincolo in questione sulla zona circostante la Villa Castelforte.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere rigettati, ivi compresa la domanda risarcitoria in essi spiegata, non essendosi ravvisato nell'attività delle Amministrazioni resistenti alcuna illegittimità provvedimentoale.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna i ricorrenti a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite che liquida in € 2.000,00 cadauna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente P.P.

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)